

ragione di prezzo, di cui al punto 1°, per il 60% in contanti e per il 40% in 3 anni decorrenti dal 1° gennaio 1953, mediante rate semestrali posticipate costanti, comprensive di quota capitale ed interessi al 7%; prima ipoteca a favore dell'I.I.A. a garanzia della quota di prezzo dilazionata:

4°) interessi 7% a favore dell'I.I.A. sul prezzo e maggiorazione dal 1° gennaio 1952 al momento del pagamento, per la parte da versare in contanti, e dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1953 per la parte dilazionata con ammortamento dal 1° gennaio 1953.

5°) conguaglio al momento del contratto tra quanto come sopra dovuto in contanti da parte della Società acquirente e quanto versato dagli affittuari tutte dell'immobile, a titolo di affitto, dal 1° gennaio 1952 alla data del conguaglio.

Alla Società Arti Grafiche furono comunicate le suddette condizioni con lettera dell'8 maggio 1953, con la specificazione che ogni accordo era subordinato al saldo dei fitti arretrati, pur ritenendo fermo il conguaglio nei limiti, di cui al punto 5°.

La Società Arti Grafiche non diede riscontro alla suddetta lettera, ma verbalmente fu fatto presente all'I.I.A. che non si concordava sul